



Data 22 SET. 2015 Protocollo N° 377450 / Class. C. 101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato (DPR. 361/2000).**

“Fondazione I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”, con sede in Padova.
Trasmissione del Decreto Dirigenziale n. 179 del 17 settembre 2015.

fondazioneirpea@pec.irpea.it

Al Sig. Presidente della Fondazione
**I.R.P.E.A. – Istituti Riuniti Padovani di
Educazione e Assistenza**
Via Beato Pellegrino, 155
35137 PADOVA (PD)

Si trasmette il decreto di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione in oggetto, che vengono iscritte al numero **223** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Si invita la Fondazione, in occasione di successive modifiche statutarie, a tener conto delle seguenti osservazioni sul testo dello Statuto:

Art. 6 Comma 3: per quanto concerne l’eventuale compenso da assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione si invita a valutarne la conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, qualora di interesse della Fondazione (cfr. anche art. 11, punto 1, lettera b, dello Statuto).

Art. 16: si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non può deliberare ma solo proporre l'estinzione dell'Ente all'Autorità competente (nel caso di specie la scrivente Amministrazione Regionale). Alla suddetta Autorità spetta, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 361/2000, accettare, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 del Codice Civile e dare comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale, ai fini di cui all’art. 11 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

Si rammenta, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione non può deliberare ma solo proporre all'Autorità competente l'eventuale "scissione", nonché l’eventuale fusione o trasformazione della Fondazione (artt. 26 e 28 del Cod. Civ.) (cfr. anche art. 11, punto 1, lettera a, dello Statuto).

Si coglie l’occasione per ricordare che, ogni qualvolta si verifichino i seguenti fatti, gli Amministratori hanno l’obbligo di chiederne l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:

- approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- variazione della sede legale o istituzione di sedi secondarie;
- rinnovo dell’Organo di Amministrazione e sostituzioni dei Consiglieri;
- altri atti e fatti previsti da norme di legge o di regolamento.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Poiché le Fondazioni sono soggette al controllo e alla vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, si invita a trasmettere, entro il **15 maggio di ogni anno**, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti, scaricabile dal sito internet sotto indicato.

Per ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica è possibile consultare il sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche".

Si informa infine che, eventuali dati personali, contenuti nei documenti trasmessi, saranno resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, DPR 361/2000), salvo che codesto Ente non abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Distinti saluti.



P.O. REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI

Il Responsabile: Alessandra Schiavon (Tel. 041/2795932 - 5933)

AS/em

SERVIZIO PERSONE GIURIDICHE

Il Dirigente: Silvia Zangirolami (Tel. 041/2795742 - 5907)

*Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi
Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931
dip.entiocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio NTIGZA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

179
DECRETO N. 17 SET. 2015

OGGETTO: "Fondazione I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza", con sede legale in Padova. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 28 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE

EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI, SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 128 del 31 ottobre 2003 si disponeva, ai sensi della Legge Regionale n. 24/1993, la perdita del regime pubblico dell'IPAB "I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza", con sede legale in Padova, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000;
- il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 28 novembre 2003, atto a rogito del Dott. Bruno Saglietti, notaio in Padova, rep. n. 46337, la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, denominata "I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza", con sede legale in Padova;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 321/41.03-D del 31 dicembre 2003 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione con contestuale iscrizione al n. 223 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- con Decreto del Dirigente Vicario della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 147 del 13 agosto 2013 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 23 aprile 2013, atto a rogito dell'Avv. Carlo Doardo, notaio in Padova, rep. n. 23559, concernenti la durata in carica dell'Organo di Revisione Contabile;
- dopo note interlocutorie con gli Uffici Regionali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 28 aprile 2015, atto a rogito dell'Avv. Carlo Doardo, notaio in Padova, rep. n. 25024, riguardanti una più compiuta articolazione delle finalità e delle attività correlate alle stesse, la composizione del patrimonio e l'organizzazione dell'Ente;
- con documentata istanza pervenuta in data 20 maggio 2015 (prot. reg. n. 214361 del 21 maggio 2015) il Legale Rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;

- con nota della scrivente Sezione prot. n. 258912 del 23 giugno 2015 veniva comunicato alla Fondazione il mancato avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in questione, risultando incompleta la documentazione trasmessa;
- con nota pervenuta in data 25 giugno 2015 (prot. reg. n. 264865 del 26 giugno 2015) il legale Rappresentante della Fondazione trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 280795 dell’8 luglio 2015 la scrivente Sezione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava alla Fondazione l’avvio del procedimento amministrativo di approvazione modifiche statutarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro e, in attuazione della sua ispirazione religiosa, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, operando preminentemente nei settori dell’assistenza ai disabili, educazione e istruzione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, accoglienza familiare di minori, ospitalità e assistenza sociale;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 128 del 31 ottobre 2003;
- VISTO l’atto a rogito del Dott. Bruno Saglietti, notaio in Padova, datato 28 novembre 2003, rep. n. 46337;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 321/41.03-D del 31 dicembre 2003;
- VISTO l’atto a rogito dell’Avv. Carlo Doardo, notaio in Padova, datato 23 aprile 2013, rep. n. 23559;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Vicario della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 147 del 13 agosto 2013;
- VISTO l’atto a rogito dell’Avv. Carlo Doardo, notaio in Padova, datato 28 aprile 2015, rep. n. 25024;
- VISTA l’istanza del Legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 20 maggio 2015 (prot. reg. n. 214361 del 21 maggio 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 258912 del 23 giugno 2015;
- VISTA la nota del legale Rappresentante della Fondazione pervenuta in data 25 giugno 2015 (prot. reg. n. 264865 del 26 giugno 2015) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 280795 dell’8 luglio 2015;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTI l’art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 e la D.G.R. n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 28 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

DECRETA

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione “I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza”, con sede in Padova, C.F. n. 01993240280, deliberate in data 28 aprile 2015 dal Consiglio di

Amministrazione dell'Ente, atto a rogito dell'Avv. Carlo Doardo, notaio in Padova, rep. n. 25024, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 223 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 20 (venti) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso il Settore Persone Giuridiche della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Dott. Maurizio Gasparin





ALLEGATO “A”

**SEZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI,
SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI**

Allegato al decreto n. 179 del 17 SET. 2015

d illustrare i
he all'attuale
e di incarichi
mercato del
el patrimonio
ri Legali dei
namento del
del Direttore
ario (articolo

ene letto dal

approvata la
» nominale,

Presidente e
le modifiche
sente atto si

nte delibera,

sultati della
minuti. ---

ente. — — —

i inerenti e
i gli uffici
i di legge,
a qualsiasi

parente che
e ventrite

-- ALLEGATO SUB. "A" AL N. 25.024 REP. EN N. 8.369 RACC. --

LR.P.E.A.

Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza

FONDAZIONE

STATUTO

Capo Primo - Costituzione e scopi

Art. 1 – Costituzione e origini


1. E' istituita la Fondazione "I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza". -----
 2. La sede legale della Fondazione è in Padova, Via Beato Pellegrino n. 155. -----
 3. La Fondazione risulta dalla trasformazione (L. Reg. 25 giugno 1993 n. 24; L. 8 novembre 2000, n. 328 e D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) di I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza già riconosciuto come ente di diritto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 385 del 24 aprile 1985, depubblicizzato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali del Veneto n. 128 del 31/10/2003. -----
 4. La Fondazione è di ispirazione cristiana e non ha fini di lucro. -----
 5. La Fondazione continua la tradizione e le finalità delle seguenti istituzioni originarie: -----
 - Pii Conservatori S. Caterina, Soccorso e Gasparini -----
 - Pii Istituti S. Rosa e Vanzo -----
 - Istituto Camerini - Rossi. -----
 6. Essa rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente di diritto pubblico alla data di trasformazione in persona giuridica di diritto privato. -----

Art. 2 – Missione e finalità

1. La Fondazione, in attuazione della sua ispirazione religiosa, promuove e sostiene:
 - l'autonomia, la socializzazione e il benessere della persona disabile;
 - lo sviluppo armonico delle capacità individuali e sociali del bambino e del ragazzo, lungo il percorso educativo e formativo;
 - la crescita culturale e professionale di giovani e adulti per una piena integrazione sociale e lavorativa;
 - la famiglia nella relazione genitore-figlio e nelle situazioni di difficoltà.
 2. La Fondazione persegue pertanto esclusivamente scopi di utilità sociale, operando preminentemente nei seguenti settori: assistenza ai disabili, educazione e istruzione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, accoglienza familiare di minori, ospitalità e assistenza sociale.
 3. Essa può inoltre individuare, adeguandosi alle esigenze dei tempi, ulteriori iniziative di utilità sociale dirette alla promozione umana.
 4. La Fondazione sviluppa forme di collaborazione con le parrocchie e le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio, beneficiando della loro assistenza spirituale.

----- Art. 3 - Modalità di attuazione degli scopi statutari

1. L'attività della Fondazione, per il perseguitamento delle proprie finalità, è disciplinata mediante regolamento interno. -----
 2. Attualmente la Fondazione gestisce le seguenti attività: -----





- Centro di formazione professionale con corsi normali e corsi speciali per disabili;
 - Asilo nido e nido integrato, Scuola dell'infanzia e Scuola primaria;
 - "Servizi Domiciliari, Diurni e Residenziali" per persone con handicap psichico o psicofisico;
 - Comunità per minori in stato di abbandono o con problemi familiari;
 - Convitti universitari;
 - Casa di ospitalità per persone che lavorano temporaneamente a Padova;
 - Casa di accoglienza a post-trapiantati e a parenti di pazienti ricoverati in Ospedale.
3. La Fondazione, per la realizzazione delle sue finalità, può stipulare accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche e con altri enti aventi scopi affini o strumentali ai propri.
4. La Fondazione può assumere incarichi di "Trustee" e di "Protector" nell'ambito di "trusts" espressamente istituiti secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia in data 1 luglio 1985, ratificata con Legge 16 ottobre 1989 n.364, e la conseguente gestione, amministrazione e organizzazione di attività, di beni, di patrimoni e di interessi economici.
5. La Fondazione, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con altri soggetti, si propone di esercitare, ai sensi della normativa vigente, le seguenti attività finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati:
- a) "informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro" della Regione Veneto;
 - b) "orientamento professionale";
 - c) "intermediazione" tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese la "ricerca e selezione del personale" e il "supporto alla ricollocazione professionale";
 - d) elaborazione e attuazione di "progetti individuali e misure di orientamento e di accompagnamento al lavoro".
6. Le finalità statutarie, e le attività caratteristiche e non, poste in essere per il loro perseguitamento, possono essere attuate anche attraverso la partecipazione ad enti o società con limitazione di responsabilità.

----- **Capo secondo - Patrimonio ed Entrate** -----

----- **Art. 4 - Patrimonio** -----

1. Il patrimonio della Fondazione è formato da:
 - a) Beni immobili e/o relativi diritti, pervenuti o che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari;
 - b) Donazioni, lasciti, liberalità e contributi di qualsiasi genere pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - c) Avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio;
 - d) Quote di partecipazione o conferimenti versati da soggetti che aderiscono o prestino sostegno alla Fondazione;
 - e) Attività finanziarie a basso rischio, quali titoli di stato, obbligazioni, fondi di investimento di liquidità o obbligazionari;
 - f) Ogni altro bene mobile.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguitamento degli



orsi speciali

3. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali in modo da conservarne il valore e renderlo atto al raggiungimento delle finalità. -----

4. L'eventuale dismissione dei beni, di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, nonché la costituzione di diritti reali sui beni medesimi, deve prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione; è esclusa qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rapportato a quello attuale. -----

Art. 5 - Entrate

Le entrate in conto esercizio della Fondazione sono costituite: -----

- a) dai proventi derivanti dal proprio patrimonio; -----
- b) dai compensi per le prestazioni di servizio e dai corrispettivi per le cessioni di beni; -----
- c) dalle sovvenzioni, diverse da quelle patrimoniali di cui al precedente art. 4, per l'esercizio delle attività statutarie; -----
- d) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione non destinate ad incremento patrimoniale. -----

Art. 6 - Destinazione delle risorse

1. La Fondazione destina le risorse per: -----

- a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle stesse alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione; -----
- b) reinvestimento nei settori rilevanti di intervento di cui ai precedenti articoli 2 e 3; -----
- c) accantonamenti destinati a riserve facoltative per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di conservazione e potenziamento delle attività della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione. -----

2. La Fondazione non distribuisce utili o avanzi di gestione. -----

3. Sono ammessi compensi di modico valore e rimborsi spese per i componenti degli Organi di Amministrazione. -----

Capo terzo - Organi

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione: -----

- Il Presidente, -----
- Il Consiglio di Amministrazione, -----
- Il Collegio dei revisori legali dei conti -----

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente è l'Ordinario Diocesano di Padova. -----

2. Questi può delegare tutte le facoltà e le funzioni di Presidente, previste dal presente Statuto, a persona di sua fiducia. -----

3. In tal caso l'Ordinario Diocesano designa contestualmente il Consigliere che svolgerà le funzioni di Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente delegato. -----

Art. 9 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente: -----

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure; -----
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----
- vigila sull'esecuzione delle delibere prese dal Consiglio di





Amministrazione e sull'andamento della Fondazione; -----
- adotta tutti i provvedimenti aventi carattere di necessità e di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. -----

----- **Art. 10 - Consiglio di Amministrazione** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente e quattro consiglieri. -----
2. I consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano di Padova. -----
3. I consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un secondo mandato. -----
4. Qualora durante il quinquennio un consigliere dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso quinquennio. -----
5. Alla scadenza dei cinque anni il Consiglio resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. -----

----- **Art. 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale con ogni potere di governo e di indirizzo. -----

In particolare: -----

- a) a maggioranza qualificata di 4/5 dei suoi componenti esso: -----
 - delibera sulle modifiche del presente statuto nel rispetto dei principi ispiratori e delle finalità statutarie; -----
 - delibera la dismissione dei beni immobili nonché la costituzione dei diritti reali sui beni medesimi; -----
 - delibera sull'accettazione di eredità e/o legati e sull'assegnazione di beni in trust; -----
 - delibera sulla scissione, fusione, trasformazione o estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16. -----
- b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti esso: -----
 - nomina il Direttore generale; -----
 - nomina il Collegio dei Revisori legali dei Conti; -----
 - delibera il regolamento di amministrazione; -----
 - delibera i regolamenti interni di funzionamento dei servizi e di gestione del personale; -----
 - approva il budget e le relative variazioni infrannuali; -----
 - approva il bilancio consuntivo; -----
 - delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché alle relative transazioni; -----
 - approva il piano contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo e gli obiettivi annuali prioritari; -----
 - delibera in ordine alla nomina ed assunzione dei direttori di servizio e dei quadri e ne determina il trattamento giuridico ed economico; -----
 - delibera in merito a deroghe o variazioni rispetto all'applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali e regionali e approva il quadro economico degli accordi integrativi aziendali; -----
 - esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto; -----
 - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche; -----
 - stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione. -----



2. Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro genitori o tutori nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

-- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione --

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo per l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo e per eventuale variazione degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio viene convocato con invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; esso deve essere consegnato per e-mail, pec o fax ai consiglieri almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti, secondo quanto previsto all'art. 11. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

5. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore generale, sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva, e devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore generale.

6. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e la loro sostituzione avverrà secondo la procedura seguita per la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Presidente.

-- Art. 13 - Collegio dei Revisori legali dei Conti --

1. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è composto in forma monocratica ovvero da un organo collegiale di tre membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I criteri di nomina del Collegio e le funzioni dallo stesso esercitate sono disciplinate in apposito regolamento interno.

I Componenti il Collegio dei Revisori Legali dei Conti durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio stesso e possono essere rieletti per altri due mandati.

3. Ai Revisori Legali dei Conti spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Capo quarto - Personale

-- Art. 14 - Direttore generale --

1. La gestione della Fondazione è affidata al Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la delibera di nomina ne viene stabilito il trattamento giuridico ed economico.

2. Il Direttore generale risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività affidategli. In particolare:

- è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale



dipendente;

- provvede all'assunzione del personale per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- determina nel rispetto degli obiettivi di budget indicati dal Consiglio di Amministrazione gli importi delle rette e dei prezzi per i servizi prestati e le loro variazioni;
- è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previste dall'art. 17;
- è responsabile degli strumenti di programmazione e controllo della Fondazione, assegna alle strutture gli obiettivi annuali in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- provvede ad istruire gli atti per le delibere degli Organi della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere stesse adottando tutti gli adempimenti legali e statutari connessi;
- partecipa come segretario a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- formula ipotesi di lavoro da sottoporre agli Organi della Fondazione;
- ha poteri di firma su delega del Presidente o per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Personale

I diritti, i doveri, le modalità di assunzione, le attribuzioni, le mansioni dei dipendenti sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privatistica e dai contratti collettivi di settore.

Capo quinto – Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione

- Art. 16 - Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione -

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la scissione o la fusione della Fondazione.
3. Se e quando gli scopi statutari siano stati raggiunti o divenuti impossibili o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione o la sua trasformazione.
4. L'estinzione è dichiarata dall'autorità competente.
5. In caso di estinzione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Ordinario Diocesano di Padova, ad altri enti che abbiano ispirazione e finalità generali analoghe a quelle della Fondazione con priorità per quelli operanti nella provincia di Padova.

Capo sesto - Contabilità

Art. 17 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
2. Il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione riporta cronologicamente i verbali approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è firmato dal Direttore Generale e dal Presidente.
3. La Fondazione tiene inoltre i libri richiesti dalla normativa in relazione alle attività esercitate ed in conformità alla propria natura giuridica privata.

Art. 18 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1 gennaio e termina con il 31



di competenza
al Consiglio di
servizi prestati e
atture contabili
controllo della
coerenza con le

Organi della
tando tutti gli
Consiglio di

ndazione; --
del Consiglio

i, le mansioni
previsto dalla

asformazione
ormazione

o la fusione
ti o divenuti
sia divenuto
inzione della

dazione sono
ell'Ordinario
ne e finalità
à per quelli

Consiglio di
zione riporta
ministrazione
ormativa in
opria natura

na con il 31

- dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il budget dell'anno successivo, comprensivo del documento programmatico previsionale delle attività della Fondazione.
 3. Entro il 10 aprile di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione e lo sottopone al Collegio dei Revisori Legali dei Conti entro i successivi 15 giorni.
 4. Entro il 30 aprile di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, approva il bilancio consuntivo annuale unitamente alla relazione sulla gestione.

Capo settimo - Norme transitorie

Art. 19 - Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dall'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato.
2. Fino a tale data continuano ad avere applicazione le norme statutarie dell'ente di diritto pubblico.
3. Fino alla nomina dei nuovi consiglieri restano in funzione i Consiglieri in atto al momento della trasformazione per lo svolgimento di tutti gli atti ordinari e straordinari necessari al funzionamento della Fondazione.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni, nonché eventuali altre disposizioni di legge in materia.

F.to LEONILDO BETTIO

F.to CARLO DOARDO NOTAIO (L.S.)

*è copia conforme all'originale
atto da me rogato che si rilascia
per gli usi cosentiti
Padova, 14 Maggio 2015*